04-NOV-2026
da pag. 28 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14249 Diffusione: 12604 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

I PARAMETRI DI RIFERIMENTO NON COLLIMANO

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

La franchigia Iva nel forfettario confligge con la normativa Ue

DI FRANCO RICCA

Le problematiche del regime forfettario non risiedono nella possibile separazione tra le imposte sul reddito e l'Iva, per effetto della diversificazione delle soglie monetarie prospettata dal ddl bilancio 2027, ma piuttosto in quella convivenza forzata, che non s'aveva proprio da fare. La forfettizzazione con flat tax del reddito imponibile, da un lato, e la franchigia Iva, dall'altro, collegate inscindibilmente nel regime speciale introdotto dalla legge n. 190/2014 (e ancor prima nel regime c.d. dei minimi), non possono in realtà coesistere senza entrare in conflitto con la normativa unionale. I nodi di questo peccato originale, venuti al pettine qualche anno fa, scaturiscono essenzialmente, ma non solo, dal parametro della soglia monetaria assunto ai fini dell'accesso al regime speciale, ossia l'ammontare annuo dei ricavi o compensi.

Posto che l'esonero dall'applicazione dell'Iva previsto nel regime forfettario concretizza il recepimento del regime di franchigia contemplato dall'art. 285 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva) per le piccole imprese, la disciplina declinata dalla normativa nazionale dovrebbe uniformarsi a quella unionale. Ma così non è.

L'art. 284, par. 1, della direttiva attribuisce agli Stati membri la facoltà di esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti nel territorio stesso e il cui "volume d'affari annuo" nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia fissata dagli Stati membri, fino ad un massimo di 85.000 euro (lo stesso riferimento al "volume d'affari annuo" era contenuto nel precedente testo del medesimo articolo).

Ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, il successivo art. 288 puntualizza che il volume d'affari è costituito dai seguenti importi al netto dell'Iva:

a) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ove fossero soggette a imposizione in quanto effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d'imposta;

b) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'Iva pagata nella fase precedente;

c) l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;

d) l'importo delle operazioni esenti in virtù dell'articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;

e) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.

Non si devono considerare, per la determinazione del volume d'affari, le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali effettuate dal soggetto.

E' di tutta evidenza che la norma nazionale (art. 1, comma 54, legge n. 190/2014, confluito nell'art. 232 del nuovo TU delle imposte sui redditi approvato con dlgs n. 117/2026 ed applicabile dal prossimo 1° gennaio), nell'ammettere al regime speciale le persone fisiche che "hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000", assume un parametro di riferimento (ricavi/compensi) diverso da (e non coincidente neppure in via di fatto con) quello previsto ai fini della franchigia Iva (volume d'affari, come sopra definito). La questione, più volte segnalata su questo giornale, ha ripreso vigore dopo la circolare n. 32 del 5 dicembre 2023, con la quale l'Agenzia delle entrate ha illustrato le modifiche apportate al regime forfettario dalla legge n. 197/2022, in particolare la previsione secondo cui il superamento della soglia di 85.000, ma non di 100.000 euro, comporta la fuoriuscita dal regime forfettario dall'anno successivo, mentre la fuoriuscita immediata si verifica invece al superamento della seconda soglia (con assoggettamento all'Iva a partire dall'operazione che lo ha determinato). Nell'occasione, infatti, tentando una difficile quadratura del cerchio, l'Agenzia ha precisato che per il computo dei ricavi/compensi occorre avere riguardo al momento del relativo incasso. E' quindi possibile, nel rispetto della soglia dell'incassato, applicare la franchigia Iva ben oltre la soglia di fatturato consentita dalla direttiva. Sul punto, si era peraltro detto che erano allo studio correttivi che non sono però mai arrivati. Senza dire dell'incongruenza di talune cause ostative all'adozione del regime forfettario, per esempio il possesso di redditi da lavoro dipendente e assimilati di ammontare superiore a 30.000/35.000 euro, con il paradossale effetto che il piccolo imprenditore che fattura 10.000 euro all'anno, ma ha un reddito da pensione superiore al predetto limite, non può avvalersi del regime di franchigia Iva concepito per le "piccole imprese", mentre può avvalersene quello che ha un reddito da pensione sotto soglia ed un fatturato di 80.000 euro. Non si vede come, nel sistema dell'Iva, il secondo debba considerarsi "piccola impresa", mentre il primo no. Ed allora, l'unica soluzione per riportare a coerenza e conformità il regime Iva di franchigia resta quella di separarlo dal regime forfettario reddituale e disciplinarlo in armonia con la direttiva.

© Riproduzione riservata


Diritto
Resta il forfait per i pluriredditi

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746